

2. Nel caso in cui i contratti di leasing per autoveicoli basati su conteggio chilometrico, come descritti al punto 1 della presente questione, costituiscano contratti relativi a servizi finanziari:

- a) se si considerino locali commerciali adibiti alla vendita ai sensi dell'articolo 2, punto 9, della direttiva 2011/83/UE, anche i locali commerciali di un soggetto che avvia trattative per conto del professionista, ma non detiene direttamente alcun potere di rappresentanza per concludere i contratti in oggetto.

In caso affermativo:

- b) se ciò si applichi anche quando il soggetto che avvia trattative ai fini del contratto operi a livello imprenditoriale in un altro settore e per motivi legati alla vigilanza e/o di diritto civile non sia autorizzato a concludere contratti relativi a servizi finanziari.

3. In caso di soluzione negativa di una delle questioni di cui al punto 2, sub a) o sub b):

se l'articolo 16, lettera l), della direttiva 2011/83/UE debba essere interpretato nel senso che i contratti di leasing di autoveicoli basati su conteggio chilometrico (come descritti supra, prima questione) rientrino in tale fattispecie di deroga.

4. Nel caso in cui i contratti di leasing per autoveicoli basati su conteggio chilometrico, come descritti al punto 1 della presente questione, costituiscano contratti relativi a servizi finanziari:

- a) se sussista un contratto a distanza ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/65/CE e dell'articolo 2, punto 7, della direttiva 2011/83/CE, anche quando durante le trattative si sono tenuti contatti con un'unica persona che avvia operazioni con i consumatori per conto del professionista, ma non detiene direttamente alcun potere di rappresentanza per concludere i contratti in oggetto.

In caso di soluzione negativa:

- b) se ciò si applichi anche quando il soggetto che avvia trattative ai fini del contratto operi a livello imprenditoriale in un altro settore e per motivi legati alla vigilanza e/o di diritto civile non sia autorizzato a concludere contratti relativi a servizi finanziari.

(¹) Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2011, L 304, pag. 64).

(²) Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (GU 2008, L 133, pag. 66).

(³) Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE (GU 2002, L 271, pag. 16).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) l'8 ottobre 2021 —
VB / GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH**

(Causa C-625/21)

(2022/C 37/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Obersten Gerichtshof

Parti

Ricorrente: VB

Resistente: GUPFINGER Einrichtungsstudio GmbH

Questioni pregiudiziali

1) Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 ⁽¹⁾, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che ostano all'applicazione del diritto nazionale di natura suppletiva nell'ambito dell'accertamento di un diritto contrattuale al risarcimento dei danni dell'imprenditore nei confronti del consumatore, che il primo fonda su un recesso ingiustificato dal contratto del secondo, qualora le condizioni generali di contratto dell'imprenditore contengano una clausola abusiva che, accanto alle disposizioni del diritto nazionale di natura suppletiva, riconosce all'imprenditore l'opzione di richiedere a un consumatore inadempiente un risarcimento forfettario dei danni.

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

2) Se una tale applicazione del diritto nazionale di natura suppletiva sia esclusa anche nel caso in cui l'imprenditore non fondi su detta clausola la sua richiesta di risarcimento danni nei confronti del consumatore.

In caso di risposta affermativa alla prima e alla seconda questione:

3) Se sia contrario alle summenzionate disposizioni del diritto dell'Unione europea il fatto che, nel caso di una clausola che contiene diverse disposizioni (ad esempio sanzioni alternative in caso di recesso ingiustificato dal contratto), rimangano valide nel rapporto contrattuale quelle parti della clausola che sono comunque conformi al diritto nazionale di natura suppletiva e che non devono essere qualificate come abusive.

⁽¹⁾ GU 1993, L 95, pag. 29.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) l'11 ottobre 2021 — Funke Sp. z o.o.

(Causa C-626/21)

(2022/C 37/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente per cassazione: Funke Sp. z o.o.

Autorità convenuta: Landespolizeidirektion Wien

Questioni pregiudiziali

Se

- la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti ⁽¹⁾, come modificata dal regolamento (CE) n. 765/2008 ⁽²⁾, e dal regolamento (CE) n. 596/2009 ⁽³⁾, in particolare il suo articolo 12 e l'allegato II,
- il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 del Consiglio, in particolare i suoi articoli 20 e 22, nonché
- la decisione di esecuzione (UE) 2019/417 della Commissione, dell'8 novembre 2018, recante linee guida per la gestione del sistema d'informazione rapida dell'Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell'articolo 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica ⁽⁴⁾, debbano essere interpretati nel senso che

1. discenda direttamente dalle suddette norme il diritto di un operatore economico al perfezionamento di una notifica RAPEX;
2. sia competente la Commissione europea per la decisione riguardante una richiesta in tal senso

oppure